

LINEE GUIDA PER I RAPPORTI TRA I SERVIZI SOCIO-SANITARI E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PRESENZA DI MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONE DI PREGIUDIZIO

MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI PREGIUDIZIO

Definizione OMS (Rapporto 2002 "Violenza e salute")

L'abuso o il maltrattamento sull'infanzia è rappresentato da tutte le forme di cattivo trattamento fisico e/o affettivo, abuso sessuale, incuria o trattamento negligente, nonché sfruttamento sessuale o di altro genere, che provocano un danno reale o potenziale alla salute, alla sopravvivenza, allo sviluppo o alla dignità del bambino, nell'ambito di una relazione di responsabilità, fiducia o potere.

Si definisce "situazione di pregiudizio" una qualunque situazione in cui un minore viva uno stato di sofferenza, disagio o carenza legato al contesto familiare in cui vive o al contesto extrafamiliare in cui è inserito, e che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita e di sviluppo.

LINEE GUIDA PER I RAPPORTI TRA SERVIZI SOCIO-SANITARI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE IN PRESENZA DI MINORI CHE SI TROVANO IN SITUAZIONI DI DISAGIO O PREGIUDIZIO.

Competenze Istituzionali

La normativa vigente attribuisce, in maniera integrata, ai servizi socio-sanitari le seguenti competenze:

- funzioni di tutela del minore in collaborazione con l'autorità giudiziaria, per la rimozione degli ostacoli e un pieno sviluppo del bambino;
- funzioni di prevenzione primaria attraverso lo sviluppo di adeguate iniziative di sostegno del processo evolutivo e di aiuto al superamento di condizioni di disagio minorile e attraverso l'individuazione di situazioni di rischio prima che si traducano in danno;
- funzioni di protezione del minore, in qualità di organi di tutela dell'infanzia, nei casi di allontanamento urgente: assumono la competenza di predisporre un progetto socio- educativo e/o sanitario.

Norme che regolano la tutela minorile:

- art.330 Codice Civile (decadenza potestà genitoriale);
- art. 333 Codice Civile (condotta pregiudizievole);
- art. 336 Codice Civile (potestà genitoriale);
- art. 403 Codice Civile (interventi della Pubblica Autorità);
- art. 331 Codice Procedura Penale (denuncia da parte dei pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio);
- art. 332 Codice Procedura Penale (contenuto della denuncia);

- art. 361 Codice Penale (omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)
- L.184/1983, L.149/2001: tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono tenuti a segnalare all'autorità giudiziaria le situazioni di abbandono morale o materiale a carico di minori;
- L. 66/1996, L.38/2006: prevede l'obbligo di denuncia rispetto ad atti sessuali commessi da adulti su minori.

In base alla suddette fonti normative, sono tenuti a segnalare le situazioni di minori che versano in condizioni di grave pregiudizio tutti gli operatori socio -sanitari che operano nel campo dell'infanzia e tutti gli operatori che operano sia nella scuola pubblica che privata.

LA SEGNALAZIONE:

La segnalazione è il primo passo per aiutare un bambino che nella famiglia vive una situazione di rischio o di grave difficoltà e va intesa come un momento di condivisione e solidarietà nei confronti del minore ovvero una risorsa in termini di collaborazione.

La segnalazione non determina una situazione di accertato pregiudizio, ma un'ipotesi di pregiudizio, sostanziata dalla presenza di indicatori di rischio (come indicato nella Delibera della Giunta Regione Toscana n° 313 del 25.3.2002); spetta poi alla Magistratura raccogliere le prove che tale pregiudizio sussista.

Il rapporto tra Servizi Socio-Sanitari e Istituzione Scolastica in materia di prevenzione ed emersione di situazioni di rischio deve essere improntato alla collaborazione costante, fiducia ed informazione reciproca.

Nel rapporto tra operatori lo scambio di informazioni non costituisce violazione della privacy (risponde, in quanto di rilevante interesse pubblico, alle finalità socio-assistenziali dell'ente – art. 73 del decr. Lgs. 196/2003) ed è essenziale per realizzare una reale collaborazione nell'interesse dei minori.

La scuola, per la quotidianità dei contatti con gli allievi rappresenta un fondamentale contesto di osservazione e vigilanza (osservatorio privilegiato) avendo la possibilità di cogliere segnali di sofferenza e di disagio che i minori manifestano con i loro comportamenti. La scuola, inoltre, oltre ad avere un rapporto costante con il minore, esercita anche un ruolo che tende a favorire la partecipazione delle famiglie, pertanto, è anche il luogo ove si attiva un rapporto significativo con il minore ed i suoi genitori. Il rapporto tra scuola e famiglie deve essere impostato sulla fiducia, sulla trasparenza e sul coinvolgimento.

La buona regola di informare la famiglia su tutto quello che si sta facendo con e per il minore trova dei limiti professionali e giuridici solo quando si sia di fronte a situazioni di sospetto abuso sessuale intrafamiliare, di grave maltrattamento e comunque in cui si abbia un fondato motivo di credere che il coinvolgimento della famiglia sia di pregiudizio per il minore.

Prassi e azioni condivise tra Scuola e Servizi Socio-Sanitari

Nel rapporto servizi - scuola è indispensabile stabilire delle buone prassi di circolazione dell'informazione che facilitino l'esercizio dei rispettivi ruoli nel comune impegno di prevenzione del disagio in età evolutiva. L'informazione reciproca, tempestiva, chiara ed esaustiva costituisce la base del rapporto fiduciario; tutti gli operatori pubblici e gli incaricati di pubblico servizio sono tenuti alla riservatezza.

La collaborazione tra scuola e servizi si può realizzare nei seguenti ambiti:

a) Situazioni di disagio familiare o di problematiche emotive, affettive, relazionali oppure di evasione dell'obbligo scolastico

● Fase di segnalazione/rilevazione

Azioni

- informazione al Dirigente scolastico rispetto a situazioni conosciute dai Servizi Socio-Sanitari, previa acquisizione dell'autorizzazione dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale;
- informazione da parte del Dirigente Scolastico ai Servizi Socio-Sanitari rispetto a situazioni problematiche, previa acquisizione dell'autorizzazione dei genitori e degli esercenti la potestà genitoriale;
- eventuale richiesta di consulenza da parte della Scuola ai Servizi Socio-Sanitari per la definizione delle strategie operative da adottare e delle modalità di accesso ai servizi da parte delle famiglie;
- eventuale colloquio scuola-famiglia per invio diretto ai servizi competenti.

Strumenti

- schema di segnalazione (di cui si allega copia);
- organizzazione di incontri specifici e/o partecipazione a momenti di confronto multidisciplinari (es. Gruppo Disagio, Gruppo Tutela, Supervisione Centro Affidi).

● Fase di attivazione degli interventi

Azioni:

- valutazione psico-socio-educativa della situazione del minore e della famiglia;
- comunicazione alla Scuola dell'avvenuto accesso e dell'operatore referente del caso ;
- comunicazione di accesso non avvenuto o di non necessità di intervento;
- incontro Scuola, Servizi, famiglia per la condivisione degli obiettivi di intervento per il minore, formulazione del progetto elaborato dai servizi e raccordo con la programmazione scolastica.

Strumenti:

- strumenti specifici dei servizi socio-sanitari coinvolti;
- comunicazioni;
- verbale incontro redatto dalla Scuola;
- elaborazione del P.E.P.

● Fase di verifica

Azioni:

- incontri di verifica intermedia, se necessario;
- incontri di verifica finale sul progetto.

Strumenti:

- verbale incontro redatto dalla Scuola.

N.B.: in particolare per quanto riguarda l'evasione dell'obbligo scolastico (art.731 c.p.), si ricorda che la scuola e/o i servizi socio-sanitari possono segnalare all'Autorità di Pubblica Sicurezza e/o alla Procura della Repubblica per i minorenni i casi di inottemperanza all'obbligo scolastico, qualora gli interventi di sostegno attivati per facilitare e per indurre la frequenza scolastica siano rimasti inutili.

b) Situazioni interessate da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria:

● fase di segnalazione/rilevazione

Azioni:

- informazione al Dirigente scolastico rispetto a situazioni conosciute dai Servizi Socio-Sanitari per le quali siano in atto prescrizioni da parte dell'Autorità Giudiziaria e di cui è necessario che la Scuola sia messa al corrente;
- comunicazione alla Scuola degli operatori referenti per il caso e di eventuali altre figure collaboranti (es. educatori di comunità di accoglienza; famiglie affidatarie: per i minori in affidamento, la famiglia accogliente o gli educatori della comunità esercitano i poteri connessi solo all'esercizio della potestà genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica quali per es. firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazioni, colloqui).

Strumenti:

- organizzazione di incontri specifici e/o partecipazione a momenti di confronto multidisciplinari (es. Gruppo Disagio, Gruppo Tutela, Supervisione Centro Affidi).

● Fase di attivazione degli interventi

Azioni:

- formulazione del progetto elaborato dai servizi;
- raccordo con la programmazione scolastica.

Strumenti:

- elaborazione del P.E.P.

● Fase di verifica

Azioni:

- incontri di verifica sul progetto e sulla situazione di benessere/ malessere del minore osservabile nel contesto scolastico.

Strumenti:

- verbale incontro redatto dalla Scuola.

c) Situazioni di abbandono, abuso, maltrattamento, grave trascuratezza:

● fase di segnalazione/rilevazione.

Azioni:

- segnalazione scritta, da parte degli insegnanti di classe, tramite il Dirigente scolastico all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità di Pubblica Sicurezza oppure nei casi dubbi può essere richiesta una consulenza ai servizi socio-sanitari, ciò non esonera comunque la scuola dalla denuncia;
- presa in carico immediata del caso da parte dei servizi socio-sanitari, laddove siano da attuare urgenti misure di protezione per il minore: nel caso in cui per esempio il minore si presenti con lividi, ecchimosi o altri segni di lesioni al fine di garantire la tutela del minore, la Scuola contatta immediatamente la Pediatria del Distretto per l'eventuale refertazione e i servizi socio-sanitari territoriali; la Scuola provvede autonomamente o in accordo con i servizi a contattare e a inviare una segnalazione scritta all'Autorità Giudiziaria e di tali segnalazioni informa il Servizio Sociale Minori competente per territorio;
- comunicazione alla Scuola degli operatori referenti per il caso e di eventuali altre figure collaboranti (es. educatori di comunità di accoglienza; famiglie affidatarie:

per i minori in affidamento, la famiglia accogliente o gli educatori della comunità esercitano i poteri connessi solo all'esercizio della potestà genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica quali per es. firma del diario, giustificazioni delle assenze, autorizzazioni, colloqui).

Strumenti:

- contatto telefonico e organizzazione di incontri specifici e/o partecipazione a momenti di confronto multidisciplinari (es. Gruppo Disagio, Gruppo Tutela, Supervisione Centro Affidi);
- schema di segnalazione (di cui si allega copia).

● Fase di attivazione degli interventi

Azioni:

- formulazione del progetto di protezione a favore del minore elaborato dai servizi;
- raccordo con la Scuola.

Strumenti:

- comunicazioni telefoniche o scritte.

● Fase di verifica

Azioni:

- incontri di verifica sull'evoluzione della situazione del minore nel contesto ambientale e scolastico;
- comunicazione da parte della Scuola ai servizi socio-sanitari di preoccupanti elementi di pregiudizio e danno rilevati sul minore.

Strumenti:

- verbale incontro redatto dalla Scuola;
- comunicazioni telefoniche o scritte .

Reati perseguibili d'ufficio che e' necessario segnalare

Come già riportato in precedenza, tutti i pubblici ufficiali e gli operatori incaricati di pubblico servizio sono obbligati a segnalare al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria i reati perseguibili d'ufficio di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Non si può delegare ad altri l'obbligo della denuncia.

A titolo orientativo si evidenziano:

- maltrattamenti in famiglia (art.572 C.P.): condotte non occasionali da parte di genitore o parente che sono lesive dell'integrità fisica o psichica delle persone (la Corte di Cassazione con sentenza 16/10/92 ha definito tali condotte lesive come "quei comportamenti che rendono abitualmente dolorose le relazioni familiari");
- abuso di mezzi di correzione (art.571 C.P.): infliggere al minore, in modo non occasionale, punizioni immotivate o che si pongono al di là dei poteri educativi riconosciuti ai genitori;
- reati sessuali (Legge 66/1996, Legge 269/1998, Legge 38/2006): violenza sessuale e atti sessuali commessi a danno di minorenni;
- lesioni personali aggravate (art.582-585 C.P.);

- reato di stalking (art. 612-bis C.P.).

Cosa segnalare

L'operatore che fa la segnalazione non segnala la certezza in ordine alla commissione del reato in danno al minore, ma solo l'esistenza di un sospetto sufficientemente fondato in ordine ai fatti, che qualora accertati, costituiscano un reato. Nel caso di un sospetto di reato gli operatori non devono raccogliere elementi di prova per avere la certezza che il reato sia stato effettivamente commesso. Così facendo si corre il rischio di mettere in allarme i supposti autori del reato e di inquinare la raccolta degli elementi di prova che compete alla Magistratura.

La segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario serve per far partire le indagini al fine di appurare se effettivamente sia stato commesso un reato, la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze serve per attivare misure di protezione del bambino.

Nel caso di segnalazione penale non vale il principio di trasparenza, chi inoltra la segnalazione non può convocare i genitori e informarli dell'avvenuta denuncia.

Cose da non fare

- Non si informa direttamente la famiglia del minore quando vi sono gravi elementi di pregiudizio (segni fisici o rivelazioni di abuso e maltrattamento). Tempi e modi di informazione saranno definiti successivamente tenuto conto delle indicazioni dell'Autorità Giudiziaria;
- non si informa la persona indicata dal minore quale presunto autore del maltrattamento o abuso;
- non si indaga sulla veridicità dei fatti e non si chiedono chiarimenti né al minore né alla persona indicata dal minore né ad altri minori-compagni di scuola su tali fatti.
Qualora si ravvisi l'ipotesi di un reato, infatti, soltanto la segretezza della notizia di reato potrà consentire alle autorità inquirenti la raccolta degli elementi di prova.

I referenti della Scuola

Il Dirigente scolastico di ciascuna Scuola può nominare un docente quale referente in materia di disagio (se nominato, il nominativo deve essere comunicato al Servizio Sociale).

Il referente ha il ruolo di:

- agevolare la circolazione dell'informazione presso i colleghi;
- offrire una prima consulenza ai colleghi che si trovano nelle condizioni di dover formulare una segnalazione in ordine alle tematiche dell'abuso e del maltrattamento;
- operare al fine di promuovere il miglior raccordo tra i Servizi Sociali comunali, i Servizi Specialistici dell'Azienda Sanitaria locale e la Scuola, partecipando ai tavoli multidisciplinari per l'organizzazione di attività di consulenza, di iniziative di sensibilizzazione, di formazione e per l'elaborazione di progetti specifici.

SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI MINORE IN STATO DI PREGIUDIZIO

(da inoltrare all'Autorità Giudiziaria competente se trattasi di reati perseguibili di ufficio; ai Servizi Socio-Sanitari qualora si ravvisino situazioni di disagio familiare).

Oggetto: Segnalazione relativa al/alla minore

Nato/a a

Figlio/a di e di

Residente a in via

La relazione deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici del nucleo del minore (compresi eventuali conviventi), se conosciuti.
- Descrizione in generale della situazione di rischio individuata dagli scriventi (attenersi il più possibile ai fatti, riportando tra virgolette il linguaggio utilizzato dal minore).
- Descrizione nel dettaglio del/degli episodi ritenuti particolarmente significativi e importanti (breve resoconto di un colloquio, di un tema e/o disegni, di comportamenti "critici" significativi).
- Descrizione degli interventi effettuati all'interno della scuola a favore del minore (eventuali colloqui con i familiari, eventuali interventi specifici di sostegno al minore effettuati dal personale della scuola e/o dai servizi sociali, se conosciuti).
- *Si ricorda che nei casi di sospetto abuso sessuale e maltrattamento intrafamiliare e di grave pregiudizio intrafamiliare **NON VA CONVOCATA NE' AVVISATA LA FAMIGLIA.***

Firma del Dirigente Scolastico

Data